

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e si suddivide nei seguenti titoli:

TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali;

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici;

TITOLO III – Persone fisiche;

TITOLO IV - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TITOLO VI – Disposizioni finali.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Capo I – PRINCIPI GENERALI

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo.

Il comma 2 stabilisce che le finalità del presente decreto sono perseguite nel rispetto del principio di invarianza finanziaria e attuate nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 delinea gli obiettivi, affermando, quale caposaldo, il principio di autonomia dello sport.



Al comma 1 viene sancito il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale e, a tal fine, si valorizza l'esercizio fisico adattato, l'attività fisica adattata e in generale l'attività motoria anche quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico. Si affermano inoltre: le pari opportunità per lo sport femminile, sia professionistico che dilettantistico, con l'intento di cancellare la discriminazione di genere che affligge il settore sportivo italiano; pari diritti delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell'ambito della pratica sportiva; tutelare e sostenere il volontariato sportivo. Tutti obiettivi volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall'associazionismo sportivo, vero e proprio tessuto sociale del paese.

Ulteriori obiettivi riguardano la disciplina organica del lavoro sportivo, garantendo tutele e diritti ai lavoratori e valorizzando le figure professionali del settore sportivo.

Infine, l'articolo 4 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I- Associazioni e società sportive dilettantistiche

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano:

- Forma giuridica (art. 5).
- Atto costitutivo e statuto (art 6)
- Assenza di fine di lucro (art. 7)
- Attività secondarie e strumentali (art. 8)
- Riconoscimento ai fini sportivi (art. 9)
- Incompatibilità (art. 10)
- Disposizioni tributarie (art. 11)
- Uso degli impianti sportivi (art.12)

L'articolo 5 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile;



associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società di cui al Libro V del codice civile.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ovvero di impresa sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Con il successivo articolo 6 si definiscono i termini dell'atto costitutivo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, con la specifica dichiarazione di assenza di fini di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (espressa dichiarazione di assenza di fini di lucro). Al successivo comma 3, si introduce la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di cui al Libro V del codice civile, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'articolo 8 regola, per la prima volta, la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di esercitare attività diverse da quelle principali sportive connotate da carattere "secondario e strumentale" rispetto alle attività istituzionali. La misura introdotta intende disciplinare e mettere chiarezza nel settore per quelle che svolgono attività sportiva limitatamente ad altri servizi quali ad esempio ristorazione.

L'articolo 9 conferma il Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, quale fondamentale strumento di certificazione dell'attività sportiva, nonché di coordinamento e controllo. Il Dipartimento per lo Sport, che detiene il suddetto Registro avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è prevista l'individuazione delle norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva da parte del Dipartimento per lo Sport.

Con l'articolo 10 è sancita l'incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire cariche in più enti all'interno della stessa federazione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal Dipartimento per lo Sport.

In merito alla posizione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'articolo 11 stabilisce al comma 1 che il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 2 statuisce che, gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.



Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (comma 3).

L'articolo 12 disciplina l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali e ne garantisce l'uso ai cittadini.

Capo II - Società sportive professionistiche

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano la costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche (articolo 13) e il deposito degli atti costitutivi (articolo 14).

TITOLO III – PERSONE FISICHE

Capo I - Atleti

L'articolo 15 stabilisce che, con l'atto del tesseramento, si instaura il rapporto associativo tra l'atleta e la società o associazione, che acquisisce il diritto di partecipare alle competizioni sportive federali, all'attività federale, nell'osservanza delle norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla federazione nazionale e internazionale di appartenenza.

L'articolo 16 tratta le regole per il tesseramento degli atleti minorenni introducendo importanti modifiche. Nello specifico, dal compimento del dodicesimo anno di età l'atleta minorenne non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Il comma 3 riporta quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardo il tesseramento degli atleti minorenni che non sono cittadini italiani. Il comma 4 riporta la previsione dell'articolo 1, comma 2 della Legge 26 gennaio 2016, n. 12, riguardo il tesseramento degli atleti stranieri maggiorenni ai quali si applicano le stesse modalità del comma precedente fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Le misure sopraindicate valgono anche per gli atleti maggiorenni fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Capo II – Tecnici, dirigenti, direttori di gara

L'articolo 17 definisce come tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP e dalla Federazione internazionale e nazionale o EPS di appartenenza.

L'articolo 18 stabilisce il ruolo centrale dei direttori di gara, i quali partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica. Il reclutamento, la formazione e la designazione degli arbitri spetta ad articolazioni interne delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, dotate di autonomia operativa e amministrativa.

TITOLO III – ANIMALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPORTIVE

Capo I - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali



Nel presente Capo viene introdotta una normativa unitaria in termini di tutela del benessere e diritti degli animali atleti, armonizzando le disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario, accertata la responsabilità civile e penale del proprietario, conduttore e organizzatore di manifestazioni che prevedono l'impiego di animali.

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano:

Capo I - Disposizioni Generali

- Benessere degli animali impiegati in attività sportive (art. 19)
- Competizioni sportive (art. 20)
- Sanzioni disciplinari (art. 21)

Capo II - Sport Equestri

- Definizione del cavallo "atleta" (art. 22)
- Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo (art. 23)
- Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi (art. 24)

Capo I – Disposizioni generali

All'articolo 19 del presente Capo viene introdotta la disciplina a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per i proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano danneggiare la salute o il benessere psicofisico dell'animale. È previsto l'obbligo di utilizzare metodi di addestramento che tengano in considerazione le capacità cognitive e le modalità di apprendimento dell'animale. Sono vietati l'allenamento e le gare agli animali in stato di gravidanza avanzata o di allattamento. Le attrezzature (es. ferratura) non devono cagionare lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici agli animali mentre le piste, i campi di gara, le strutture per la custodia e i veicoli per il trasporto degli animali devono essere garantire la sicurezza, la salvaguardia dell'incolumità e il benessere degli animali. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona giuridica o persona fisica maggiorenne e di una scheda sanitaria. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

L'articolo 20 prevede che l'ammissione dell'animale atleta alle competizioni sportive è subordinata all'accertamento della sua idoneità a gareggiare da parte di un veterinario. È fatto obbligo all'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. Inoltre, è vietata la partecipazione alle manifestazioni ed alle competizioni sportive di conduttori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, c.p., dell'art. 727 c.p., e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

L'articolo 21 stabilisce che le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva che impiegano animali adottino regolamenti che prevedano sanzioni disciplinari per le società e associazioni sportive che non osservano le disposizioni del presente Capo.



Capo II - Sport equestri

L'articolo 22 stabilisce i requisiti secondo i quali viene definita la figura del cavallo atleta.

L'articolo 23 prevede l'obbligo di sottoporre il cavallo a controlli veterinari da effettuarsi su base annua per ottenere l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'articolo 24 specifica l'obbligo di tutela del benessere animale (sicurezza, salute e benessere) anche per le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri che si svolgono su cui hanno competenza la FISE o la FitetrecAnté o un EPS.

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Capo I – Lavoro sportivo

L'articolo 25 ha per oggetto la figura del lavoratore sportivo e in particolare: la definizione del lavoratore sportivo; la disciplina dell'attività di lavoro sportivo che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; la possibilità di configurare, ove ricorrano i presupposti, il lavoro sportivo anche quale oggetto di prestazioni occasionali; l'applicabilità delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario, ai rapporti di lavoro sportivo; la possibilità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro; le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all'Unione europea. Il comma 8 riguarda il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi e la facoltà di prevedere norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi mediante accordo collettivo stipulato dalla federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, sulla base delle linee guida e migliori pratiche individuate, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 26 tratta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, la determinazione della durata, che non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, e l'ammissibilità della successione e della cessione del contratto, l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300; la possibilità per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva; la previsione di una clausola compromissoria per il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale; il divieto di inserire/integrare nel contratto, clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

L'articolo 27 riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici; i requisiti per l'applicabilità della disciplina al lavoro sportivo che non sia oggetto di contratto di lavoro subordinato; le modalità e i termini di costituzione del rapporto di lavoro e dei contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva aventi per oggetto i diritti di immagine, promozionari o connessi al lavoratore sportivo; l'esclusione delle clausole contenenti deroghe peggiorative e la loro sostituzione di diritto con quelle previste dal contratto tipo; la previsione della



clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'articolo 28 riguarda invece la stipula del contratto con la figura del direttore di gara.

L'articolo 29 disciplina le prestazioni sportive amatoriali; la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali e ai quali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari; l'incompatibilità delle prestazioni sportive amatoriali con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso cui il volontario è socio o associato o presta la propria attività amatoriale. Il comma 4 prevede l'obbligo da parte degli enti dilettantistici di assicurare i volontari. L'articolo 30 si occupa della formazione dei giovani atleti e della possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La regolamentazione dei contratti è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentiti il CONI, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, nonché la disciplina dei profili per l'attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione regionale. I commi 7 e 8 prevedono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti e possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre federazioni sportive nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società.

L'articolo 31 prevede l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022. Decorso tale termine, in mancanza dell'intervento da parte delle federazioni sportive nazionali, il vincolo sportivo s'intenderà abolito. Il giusto riconoscimento all'attività di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di società professionistiche che abbiano stipulato contratti di apprendistato e svolto attività giovanile, è assicurato da un premio di formazione che la società professionistica è tenuta a riconoscere al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista dell'atleta a tutte le ASD / SSD sportive presso le quali il ragazzo si è formato e/o ha svolto attività giovanile secondo criteri proporzionali che dovranno essere determinati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate tenendo conto delle proprie specificità. Ciò consentirà di rafforzare il sistema sportivo nell'interesse condiviso finalizzato alla crescita dell'atleta.



L'articolo 32 si occupa dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi e prevede la necessità di svolgerli secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il comma 2 istituisce la scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale. I successivi commi 3, 4, 5 e 6 riguardano i tempi, le modalità e gli oneri per l'istituzione, l'aggiornamento, la custodia della scheda sanitaria da parte delle competenti federazioni sportive e discipline sportive, prevedendo la possibilità, per le federazioni e le DSA, di stipulare apposite convenzioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda con le Regioni che, a loro volta possono istituire appositi centri di medicina sportiva.

All'articolo 33 sono individuate le disposizioni ordinamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Altresì, dette disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

L'articolo 34 al comma 1 dispone l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La definizione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, viene stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. Tali parametri retributivi valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il comma 3 richiama l'applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dalle successive fonti normative per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 4 riguarda la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi, per gli sportivi dei settori dilettantistici, attribuendo la competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi all'INAIL.

L'articolo 35, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori sportivi, reca disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei predetti lavoratori, che operano nei settori professionistici e dilettantistici, accordando, sulla base della natura giuridica del rapporto e del settore di appartenenza, per il computo delle prestazioni pensionistiche, specifiche forme di tutela, quale l'istituzione di un apposito fondo pensione e le corrispondenti aliquote applicabili. Il comma 3 stabilisce che, dall'entrata in vigore del presente decreto, le figure professionali degli istruttori e dei direttori tecnici già iscritte presso il Fondo Pensioni dei lavoratori dello spettacolo possano optare per il regime previdenziale già in godimento.

Il comma 4 conferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti", in favore degli sportivi italiani che abbiano onorato la patria e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.



L'articolo 36 riguarda il trattamento tributario e in particolare quello relativo: all'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva che viene assoggettata a tassazione separata; all'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti per cui le società sportive debbono osservare le disposizioni del DPR 633/1972; al premio di addestramento e formazione tecnica, che viene equiparato alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Il comma 6 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del DPR 917/1986, che si intendono emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Il comma 7 definisce la soglia di esenzione fiscale applicabile ai redditi da lavoro sportivo. Infine, con il comma 8, resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati - d.lgs. n. 147/2015 - come modificato dal decreto legislativo.

L'articolo 37 ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Tale attività, resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e successive modifiche, ai quali si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e delle successive fonti normative. I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS. Il comma 4 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del DPR 917/1986, in quanto si intende come operante soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Infine il comma 5 stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini tributari dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge.

L'articolo 38 chiarisce la distinzione tra disciplina sportiva professionistica ed attività sportiva dilettantistica stabilendo il principio secondo cui sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline associate sportive secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

L'articolo 39 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili", da trasferire presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e ne definisce la dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Al comma 2 vengono fissati i termini per l'adesione al Fondo da parte delle federazioni sportive. Il comma 3 e 4 fissano gli obiettivi che per gli anni 2020, 2021 e 2022 potranno essere oggetto delle domande di accesso al Fondo da parte delle federazioni sportive e la proporzione di finanziamento tra gli obiettivi. Il comma 5 le modalità di accesso al Fondo nel limite massimo delle risorse stanziare per ogni annualità vengono definite con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Il comma 6 stabilisce che tutte le federazioni che accedono al fondo debbano inviare un resoconto sull'utilizzo delle risorse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica da esso delegata in materia di sport.



L'articolo 40 introduce misure a sostegno delle donne nello sport. Il CONI promuove la parità di genere, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive, anche al proprio interno, attraverso l'adozione di un regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

L'articolo 41 istituisce e disciplina la figura professionale del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del manager dello sport definendone requisiti d'accesso e l'ambito d'attività. Si valorizza il percorso di studi nelle classi L-22, LM-68 e LM-47 per i professionisti del settore sportivo che operano presso palestre e centri sportivi, al fine di assicurare elevati *standard* di preparazione per la pratica sportiva di base, incentivando stili di vita corretti. Il chinesologo di base e il chinesologo sportivo possono operare anche all'aria aperta e, a tal fine, il comma 7 prevede la possibilità di praticare attività fisica anche in parchi e percorsi, le cosiddette "palestre della salute", pubbliche o private, al fine di incentivare e promuovere l'esercizio fisico adattato e l'attività fisica adattata.

L'articolo 42 stabilisce che l'attività sportiva all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, deve essere svolta con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. La mancanza di figure professionali adeguatamente formate comporta sanzioni di tipo pecuniarie.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Capo I – Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato

L'articolo 43 stabilisce che, nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre, è istituita la Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre, la quale provvede al tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP, curandone la direzione operativa e il coordinamento strategico. Le Fiamme Azzurre reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso.

L'articolo 44 disciplina il tesseramento degli atleti paralimpici, nelle Fiamme oro.

L'articolo 45 specifica le modalità di tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici nonché di affiliazione al Comitato italiano paralimpico nel Corpo dei Vigili del fuoco.

L'articolo 46 riguarda le spese di funzionamento relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato cui concorre lo Stato con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché con ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Capo II – Gruppi sportivi militari

L'articolo 47 disciplina il tesseramento di atleti paralimpici da parte del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.

L'articolo 48 disciplina il tesseramento e il reclutamento di atleti paralimpici da parte della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle.



L'articolo 49 riguarda le spese di funzionamento relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi militari cui concorre lo Stato con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché con ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

L'articolo 50 rubricato "titolo preferenziale" stabilisce che l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 51 introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021.

L'articolo 52 riporta, al comma 1, le abrogazioni con decorrenza 1 settembre 2021, mentre al comma 2, riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 53 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in cinque Parti, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Titolo I – Disposizioni comuni e principi generali;

Titolo II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici;

Titolo III – Persone fisiche;

Titolo IV – Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo;

Titolo VI – Disposizioni finali.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Il TITOLO I contiene gli articoli 1, 2, 3 e 4.

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Il Comma 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 elenca gli obiettivi che l'intervento normativo intende perseguire. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Il CAPO I contiene gli articoli dal 5 al 12 e riguarda le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 riguarda la forma giuridica delle associazioni e società sportive dilettantistiche.



L'articolo 6 disciplina l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 7 conferma l'assenza di fine di lucro quale presupposto per veder riconosciuto lo status di associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 8 regola le attività secondarie e strumentali, anche di carattere commerciale, che sono consentite qualora l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.

L'articolo 9 riguarda la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini dell'iscrizione del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 10 introduce misure di incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, DSA p EPS.

L'articolo 11 riproduce disposizioni tributarie già vigenti (articolo 90, commi 4, 5 e 8; Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.). La norma non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ci si limita ad operare una mera ricognizione di disposizioni preesistenti.

L'articolo 12 riguarda l'uso degli impianti sportivi, recependo quanto già previsto dall'articolo 90, commi 24, 25, 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare, il comma 26 della citata legge n. 289 recita: "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.". L'art. 3, comma 3, del D.P.R. 567/96 prevede che "Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi" che sono pertanto suscettibili di determinare maggiori entrate per le Istituzioni scolastiche. Il comma 3 dell'articolo specifica inoltre che gli affidamenti ivi previsti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. La manutenzione e la sorveglianza degli impianti negli orari extracurricolari spetta al gestore delle palestre Tale previsione non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II riguarda le Società Sportive Professionistiche e contiene gli articoli 13 e 14.

Le norme del presente Capo rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III - PERSONE FISICHE

Il CAPO I dedicato agli atleti contiene gli articoli 15 e 16.

Le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II dedicato ai tecnici, dirigenti sportivi e direttori di gara contiene gli articoli 17 e 18.

Le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.



TITOLO IV - DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

Il CAPO I riguarda disposizioni generali circa il benessere degli animali, le competizioni sportive e le sanzioni disciplinari e contiene gli articoli dal 19 al 21. Le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II riguarda disposizioni intese a disciplinare gli sport equestri e contiene gli articoli dal 22 al 24. Tali disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Gli articoli dal 25 al 31 contengono: la disciplina del rapporto di lavoro in ambito sportivo nei settori professionistici e dilettantistici; l'attività dei direttori di gara; le prestazioni amatoriali; la formazione dei giovani atleti; l'abolizione del vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 32 al 37 sono relative a: controlli sanitari dei lavoratori sportivi; sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; assicurazione contro gli infortuni; trattamento pensionistico; trattamento tributario e rapporti co.co.co. di carattere amministrativo e gestionale.

L'importante riforma del lavoro sportivo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- la disciplina previdenziale – comportando l'emersione contributiva dei lavoratori del settore dilettantistico – determina un saldo positivo per le casse dell'INPS;
- gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati, come già previsto dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e come specificato all'articolo 32, comma 4, gravano sulle società e associazioni sportive;
- la possibilità che le Regioni istituiscano appositi centri di medicina sportiva è pure già prevista dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Le disposizioni di cui all'articolo 34 in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i lavoratori subordinati sportivi i premi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. Sul punto si rimanda al contributo tecnico dell'INAIL riportato nell'allegato B.

Anche le norme fiscali riproducono la disciplina già esistente, salvo per quanto riguarda l'articolo 36, comma 7, il quale recita: "La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali". Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nel regime attuale, i compensi percepiti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, operanti nei settori dilettantistici, anche quando il rapporto assume i connotati del lavoro sportivo, vengono per prassi consolidata qualificati come "redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Tale dato è confermato, dalle organizzazioni sindacali, dall'Associazione Nazionale dei pallavolisti e dalle Federazioni Sportive Nazionali (in particolare, quella del Biliardo).




Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale "N" tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli Uffici (in larga misura basati sul monitoraggio effettuato dalla società Sport e salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'indennità - per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - riservata ai collaboratori sportivi dai provvedimenti emanati durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19), è prudenziale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Dal grafico riportato di seguito, fornito dalla società Sport e salute S.p.A., risulta che 137.597 collaboratori sportivi monoreddito abbiano redditi inferiori a 10.000,00 euro.

Dati economici collaboratori sportivi



In relazione a quanto precede, dunque, la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della "no tax area" prevista attualmente per i "redditi diversi", in quanto è nell'ambito della stessa platea di soggetti che - a seguito della riforma - l'attività sportiva posta in essere verso un corrispettivo dovrà essere ri-qualificata come rapporto di lavoro sportivo (e i relativi redditi qualificati come redditi da lavoro).



Per gli stessi motivi di cui sopra anche l'articolo 37 (riferito ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il medesimo ricognitivo della disciplina ordinaria in tema di collaborazioni coordinate e continuative di natura professionale.

Con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 25, 33, 35, 36 e 37, è riportato nell'Allegato A, il contributo risultante dalla valutazione operata dall'INPS.

Le disposizioni di cui all'articolo 38 hanno carattere meramente ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

L'articolo 39 istituisce, nello stato di previsione del MEF, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" la cui una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse originariamente stanziare per l'attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 181.

La disposizione normativa di cui all'articolo 40 promuove, senza nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la parità di genere a tutti i livelli mediante appositi regolamenti finalizzati all'individuazione dei principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

L'articolo 41 prevede il riconoscimento delle figure professionali del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del manager dello sport. Le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale perché, in attuazione del criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) della legge 86/2019, sono preordinate al riconoscimento dei laureati nelle discipline classificate L-22, LM-68 e LM-47. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano unicamente a prevedere il riconoscimento delle suddette figure professionali senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le strutture pubbliche.

L'articolo 42 prevede la presenza e il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina nella tutela dell'interesse e della sicurezza di tutti. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di contro, la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà luogo a sanzioni dalle quali possono derivare introiti per la finanza pubblica. Le previsioni di cui al comma 6, infine, sono a carico del gestore dei centri e degli impianti sportivi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Gli atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato sono 1354 per un ammontare di spese complessive a valere sulle risorse ordinarie di bilancio delle relative Amministrazioni di appartenenza - relative agli oneri per emolumenti comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione media annua del ruolo dei volontari/carabinieri e appuntati/finanzieri/agenti - di € 34.000.000,00 annui. Nella tabella sotto riportata, il numero di atleti per singolo gruppo sportivo in base ai dati riferiti al mese di settembre 2019.



	N. ATLETI
ESERCITO	271
MARINA MILITARE	60
AERONAUTICA MILITARE	132
CARABINIERI	234
GUARDIA DI FINANZA – FIAMME GIALLE	201
POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO	321
POLIZIA PENITENZIARIA – FIAMME AZZURRE	105
VIGILI DEL FUOCO – FIAMME ROSSE	30
TOTALE	1354

Capo I – Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato

Il gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria si finanzia attraverso tre principali fonti. La prima, riguarda l'utilizzo dei capitoli di spesa e le risorse ad esso attribuite annualmente dalla legge di bilancio. Tali finanziamenti, a valere sul capitolo di spesa 1601 del Ministero della Giustizia, sostengono le spese correnti relative al pagamento degli stipendi degli atleti, dei tecnici e del personale di polizia penitenziaria con funzioni amministrative appartenenti al gruppo sportivo; le cosiddette spese fisse (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali, oneri accessori, ecc.). Gli stanziamenti riguardano tutto il corpo di polizia penitenziaria per l'esecuzione dei compiti istituzionali, ricomprendendo la quota da destinare al gruppo sportivo, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132. Analogamente vengono utilizzati capitoli di spesa per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale (quando non sostenute dalle Federazioni Sportive) nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto del Corpo per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo. Il competente capitolo di spesa è il 1674 e gli stanziamenti riguardano tutto il Corpo di polizia penitenziaria. Con i fondi assegnati annualmente al Ministero della Giustizia si provvede altresì al mantenimento degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Tali costi, concernenti le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per la fornitura di beni e servizi utili al loro funzionamento (utenze, servizi di pulizie, giardinaggio, ecc.) si utilizzano i capitoli di spesa del Ministero della Giustizia 1687, 1762, 7321. Anche in questo caso gli stanziamenti non sono diretti al Gruppo Sportivo specificatamente bensì indirizzati all'Amministrazione penitenziaria per il soddisfacimento complessivo delle proprie esigenze connesse ad assolvere ai doveri istituzionali.

La seconda fonte di finanziamento delle Fiamme Azzurre è costituita dai contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali: acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali.

Alle suddette due fonti di finanziamento ordinarie, che assicurano il funzionamento di tutte le attività in capo alle Fiamme Azzurre, si inserisce una terza fonte di finanziamento rappresentata da ulteriori eventuali contributi straordinari messi a concorso da enti pubblici locali ovvero nazionali.



L'articolo 43 disciplina l'organizzazione e i compiti della sezione paralimpica del gruppo sportivo Fiamme azzurre nell'ambito del gruppo sportivo Fiamme azzurre.

La disposizione di cui al comma 3, nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti nel limite del 5% dell'organico del gruppo sportivo, stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, il reclutamento avvenga nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 44 detta disposizioni circa il reclutamento degli atleti paralimpici che avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 45 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione di cui al comma 4, nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti, stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, il reclutamento avvenga nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Anche il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica è previsto nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 46 stabilisce che alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato concorrono gli stanziamenti annuali di bilancio nonché i contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II – Gruppi sportivi militari

L'articolo 47 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento di atleti paralimpici nelle componenti sportive dei gruppi sportivi militari del Ministero della Difesa.

Dei gruppi sportivi della Difesa dei quali fanno parte complessivamente circa 600 sportivi.

Il Gruppo Sportivo paralimpico della Difesa stipula, in misura pari al 5 per cento dell'organico esistente, con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del numero di posizioni organiche, e della relativa spesa, degli atleti dei Gruppi sportivi militari del Ministero della



Difesa disponibili a legislazione vigente nel grado iniziale del ruolo di base, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 48 disciplina i rapporti tra la Guardia di finanza e gli atleti paralimpici, prevedendo, in particolare, che la costituenda "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle" possa stipulare con i predetti atleti, risultati idonei e in posizione utile all'esito di apposite procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in misura non eccedente il 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle" (pari, allo stato, a 270 unità di "militari-atleti", nei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari).

Il comma 6 prevede che agli atleti paralimpici che instaurino un contratto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sia corrisposto, per tutta la durata dello stesso, un compenso mensile pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

Al riguardo, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'intervento, il comma 2 della disposizione stabilisce che per l'attuazione della stessa si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

L'articolo 49 precisa che, alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese. Pertanto, dalle disposizioni in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

Le disposizioni contenute nell'articolo 50 non hanno rilevanza finanziaria in quanto disciplinano il titolo preferenziale per gli atleti paralimpici tesserati nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 51 introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021.

L'articolo 52 riporta, al comma 1, le abrogazioni con decorrenza 1 settembre 2021, mentre al comma 2, riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 53 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



ALLEGATO A

CONTRIBUTO TECNICO INPS

Normativa vigente

Il professionismo sportivo è regolato dalla legge n. 91 del 1981. Allo stato sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS gli sportivi professionisti (di genere maschile) che operano nell'ambito delle seguenti Federazioni sportive: Calcio, Ciclismo, Golf e Pallacanestro.

Variante normativa

L'art. 25 definisce lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo e al di fuori delle prestazioni amatoriali".

L'art. 33 prevede per i lavoratori sportivi la tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

A tutti i lavoratori subordinati sportivi¹ iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applicano:

- le tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità. I contributi, dovuti dai datori di lavoro, sono quelli previsti per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
- le tutele relative all'assegno per il nucleo familiare (aliquota contributiva pari a quella prevista per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
- le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl).

L'art. 35 (Trattamento pensionistico) prevede:

- l'iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che assumerà la denominazione di *Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi*) dei lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici o dilettantistici e dei lavoratori sportivi autonomi operanti nei settori professionistici;
- l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS dei lavoratori sportivi operanti nei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali. In particolare quelli che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva del 10%; quelli che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva pari al 20% nel 2021, al 24% nel 2022, al 30% nel 2023, al 33% nel 2024; quelli che svolgono prestazioni autonome che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva pari al 15% nel 2021, al 20% nel 2022, al 22% nel 2023, al 25% nel 2024.

¹ Si precisa che i lavoratori sportivi professionisti attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti non beneficiano di queste tutele.



L'art. 36 (Trattamento tributario) prevede:

- al comma 6 prevede che la qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per "premi" e "compensi" "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
- al comma 7 stabilisce che la soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

L'art. 37 prevede che i titolari di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP, e degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport, si iscrivano alla Gestione separata INPS.

Ipotesi adottate

Al fine di stimare le maggiori entrate contributive e gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall'approvazione delle norme in esame, sono stati individuati tre gruppi di assicurati:

- I. i lavoratori sportivi attualmente già iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che verseranno i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl). Si tratta di una platea di circa 8.000 iscritti con una retribuzione media imponibile prevista, nel 2021, di circa 39.300 euro. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);
- II. i lavoratori sportivi, subordinati e autonomi, che nel 2021 verranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e che verseranno i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl). Si è ipotizzato che si tratti di 18.000² soggetti, con una retribuzione annua che si ipotizza pari a circa 18.300 euro nel 2021. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);



² È stata effettuata una stima della numerosità e della retribuzione media di atleti, atlete, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che prestano la loro attività nei campionati nazionali delle più importanti Federazioni.



III. i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, non assicurati presso altre forme obbligatorie, che si iscriveranno alla Gestione Separata nel 2021, versando i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll). Si è ipotizzato che si tratti di 5.000³ soggetti, con una retribuzione annua di 18.000 euro. Ai fini della valutazione si è considerata la parte di retribuzione eccedente 10.000 euro (limite reddituale di esenzione ai fini fiscali e previdenziali). Anche in questo caso il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market).

Trattandosi di lavoratori sportivi non assicurati presso altre forme obbligatorie, le aliquote contributive IVS previste dalla norma e utilizzate per la determinazione dell'ammontare dei contributi versati alla Gestione Separata sono: 20% nel 2021, 24% nel 2022, 30% nel 2023, 33% nel 2024.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall'approvazione delle norme in esame si è proceduto:

- I. per il primo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare e delle indennità NASpl;
- II. per il secondo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità NASpl e l'onere derivante dalla liquidazione di prestazioni pensionistiche;
- III. per il terzo gruppo di assicurati a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità Dis-Coll e l'onere derivante dalla liquidazione di prestazioni pensionistiche.

Risultati della valutazione

La Tabella 1 riporta, in milioni di euro, le maggiori entrate previste distinte per gruppo di assicurati (sportivi professionisti già iscritti, lavoratori sportivi subordinati e autonomi nuovi iscritti e collaboratori sportivi privi di assicurazione iscritti alla Gestione separata).

Analogamente la Tabella 2 riporta, in milioni di euro, gli oneri previsti distinti per gruppo di assicurati. La Tabella 3 riporta gli effetti finanziari complessivi.



³ Da una rilevazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate risulta che in Italia, nel 2019, sono state presentate 429.238 dichiarazioni di redditi relativi a compensi sportivi. Nell'ambito di questa platea di collaboratori sportivi, alla luce dei dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione del Bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è stato stimato che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito. Dalle elaborazioni compiute dalla società Sport e Salute S.p.A., risulta inoltre che il numero di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro è di 137.597.



Tabella 1

Maggiori entrate contributive previste per gruppo di assicurati e complessive
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale entrate contributive	
	Versamento contributi malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e DIS-COLL	al lordo degli effetti fiscali	al netto degli effetti fiscali
2021	14,7	123,9	138,6	8,5	147,1	147,1
2022	14,9	125,9	140,8	10,3	151,1	93,7
2023	15,2	127,9	143,1	12,9	156,0	120,7
2024	15,4	130,0	145,4	14,4	159,8	123,1
2025	15,6	132,0	147,6	14,6	162,2	124,8
2026	15,9	134,0	149,9	14,8	164,7	127,0
2027	16,1	136,1	152,2	15,0	167,2	128,9
2028	16,3	138,1	154,4	15,2	169,6	130,9
2029	16,6	140,2	156,8	15,5	172,3	132,8
2030	16,8	142,2	159,0	15,7	174,7	134,7



Tabella 2
Oneri previsti per gruppo di assicurati e complessivi
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale oneri
	Per Indennità malattia, maternità, ANF e NASpI	Per Indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per Indennità malattia, maternità, ANF, DIS-COLL. e prestazioni pensionistiche	al lordo degli effetti fiscali
2021	22,1	19,2	41,3	2,1	43,4
2022	38,1	30,3	68,4	3,7	72,1
2023	38,7	41,8	80,5	3,7	84,2
2024	39,2	53,7	92,9	3,8	96,7
2025	39,8	54,5	94,3	3,8	98,1
2026	40,4	55,5	95,9	3,9	99,8
2027	41,0	56,5	97,5	4,0	101,5
2028	41,6	57,5	99,1	4,1	103,2
2029	42,2	58,5	100,7	4,1	104,8
2030	42,8	59,5	102,3	4,2	106,5

Tabella 3
Effetti complessivi

Anno	Oneri complessivi (al lordo degli effetti fiscali)	Maggiori entrate contributive complessive (al netto degli effetti fiscali)	Effetti complessivi (oneri - maggiori entrate)
2021	43,4	147,1	-103,7
2022	72,1	93,7	-21,6
2023	84,2	120,7	-36,5
2024	96,7	123,1	-26,4
2025	98,1	124,8	-26,7
2026	99,8	127,0	-27,2
2027	101,5	128,9	-27,4
2028	103,2	130,9	-27,7
2029	104,8	132,8	-28,0
2030	106,5	134,7	-28,2



ALLEGATO B

CONTRIBUTO TECNICO INAIL

Le disposizioni riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sono contenute nell'articolo 34⁴.

L'articolo 41 stabilisce che il predetto articolo 34, insieme ad altre norme, si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Il comma 1 dell'articolo 34 stabilisce per tutti i lavoratori subordinati sportivi la tutela assicurativa pubblica prevista per la generalità dei lavoratori subordinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza dei requisiti oggettivi indicati all'articolo 1, già prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38⁵ per i soli sportivi professionisti. Si prevede di conseguenza all'articolo 42, comma 1, lettera c), l'abrogazione del predetto articolo 6.

In via generale e fermo restando che deve trattarsi di "lavoratori subordinati sportivi", vengono quindi superati gli attuali requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91⁶, che limitano la tutela assicurativa degli sportivi professionisti dipendenti agli atleti, allenatori, direttori tecnico - sportivi e preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le

⁴ 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

⁵ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 6 Assicurazione degli sportivi professionisti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

((1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.))

2. Fermo restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

⁶ Articolo 2 Professionismo sportivo:

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.



norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

In virtù dei limiti sopra descritti la tutela assicurativa Inail ha riguardato finora soltanto gli sportivi professionisti dipendenti che esercitano l'attività nell'ambito delle Federazioni Sportive qualificate come professionistiche, vale a dire la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.), la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), a cui si è aggiunta, a decorrere dal 30 giugno 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 riprende il contenuto dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che tuttavia stabiliva anche il termine di tre mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per l'adozione del decreto ministeriale per stabilire le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

In merito si concorda sul fatto che non è necessario prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale in questione, in quanto l'articolo 41 dispone che l'articolo 34 si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Il comma 2 dell'articolo 34, che stabilisce che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riprende la formulazione dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e pertanto in merito non si hanno osservazioni, essendo la disposizione funzionale all'operatività della tutela.

Analoga valutazione si effettua in merito all'articolo 37, comma 2, riguardante specificatamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. La disposizione richiama, infatti, la disciplina di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dal CIP, e degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Dipartimento per lo sport.

Il comma 3 specifica che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38⁷. Anche relativamente a questa disposizione non si hanno osservazioni, trattandosi di richiamo assolutamente necessario che, in coerenza con la vigente normativa prevista per l'assicurazione obbligatoria degli altri lavoratori "parasubordinati", stabilisce gli obblighi e le modalità per la determinazione e il versamento del premio assicurativo.

In merito al comma 4, riguardante la tutela assicurativa contro gli infortuni degli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289⁸, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale,

⁷ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5, commi 2-4:

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

⁸ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 51:

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia



per i quali rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, si condivide la nuova formulazione che ha espunto il secondo periodo originariamente previsto (*La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all'INAIL*), che avrebbe creato notevoli problemi di coerenza giuridica all'interno del sistema assicurativo pubblico.

La tutela assicurativa degli sportivi dilettanti avviene infatti mediante la stipula di polizze stipulate con compagnie di diritto privato e i relativi costi sono a carico dello stesso soggetto assicurato, che versa il premio al momento del tesseramento, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010⁹, adottato in attuazione dell'articolo 51, comma 2-bis, della predetta legge 289/2002.

Inoltre la tutela assicurativa prevista dal 1° luglio 2003, prima con il decreto interministeriale 16 aprile 2008¹⁰ e poi con il DPCM 13 novembre 2010, per gli *sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva*, indennizza soltanto *le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio* e differisce quindi notevolmente da quella prevista dal DPR 1124/1965.

Infine, con riguardo all'articolo 30 che prevede la possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, non si hanno osservazioni.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i lavoratori subordinati sportivi i premi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.

Si precisa, infine, che per la determinazione del premio assicurativo la voce di tariffa di riferimento è la 0590 della gestione Industria, che prevede un tasso medio di tariffa del 79 per mille sia per le tariffe in vigore dall'1.1.2000, sia per quelle in vigore dall'1.1.2019 approvate con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Detto tasso, a seguito dell'ampliamento della platea degli assicurati potrà essere rivisto in relazione al monitoraggio dell'andamento infortunistico che verrà registrato nel medio periodo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO
30 NOV. 2020
Regolatore Generale dello Stato

di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010 recante *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 dicembre 2010, n. 296.

Articolo 2 *Premio assicurativo: 1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.*

Articolo 3, comma 4: *La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.*

¹⁰ Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale recante *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2008, n.152.



RELAZIONE AIR

(Allegato 2 alla Direttiva PCM 16 febbraio 2018 (linee guida), G.U. 10 aprile 2018, n. 83).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo".

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo.

Sintesi dell'Air e principali conclusioni

Le carenze denunciate in sede di analisi impatto della regolazione sono state ricondotte alla presenza di criticità e lacune normative che pregiudicano il buon funzionamento del sistema sportivo minandone l'autonomia, la stabilità e la sostenibilità. Segnatamente, costituiscono gravi fattori di rischio per la stabilità e la sostenibilità del sistema: a) la mancata qualificazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo; b) la mancata previsione della disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza per la figura del lavoratore sportivo; c) l'assenza di un quadro di tutele per i minori che svolgono attività sportiva professionistica ovvero dilettantistica; d) l'assenza di un quadro normativo applicabile che disciplini le attività sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

Lo scenario normativo come sopra descritto rende quindi necessario un intervento regolatorio che impatti, con un sistema di regole sullo stato vigente in cui versa l'ordinamento sportivo.

La non differibilità dell'intervento normativo in uno ai criteri impartiti al Legislatore delegato con legge 8 agosto 2019 n.86 rende pleonastica ogni approfondimento relativa alla valutazione di opzioni di non intervento (cd. opzione zero) ovvero di deregolamentazione e semplificazione.

1. Contesto e problemi da affrontare

A) ILLUSTRAZIONE DELLE CARENZE E DELLE CRITICITA' CONSTATATE NELLA VIGENTE SITUAZIONE NORMATIVA.

L'ordinamento sportivo è affetto da molteplici carenze sistemiche e lacune che pregiudicano la stabilità e la sostenibilità del settore, indici qualificanti del buon andamento del medesimo. Tali criticità - che sono state intercettate dal Legislatore delegante e tradotte in altrettanti principi direttivi di riforma e riordino della disciplina in materia sportiva - riguardano la mancata definizione del c.d. lavoratore sportivo e, conseguentemente, dei profili contrattualistici che lo riguardano. Per questi motivi, si riscontra l'assenza di una disciplina unitaria, lavoristica e previdenziale, riguardante i rapporti lavorativi aventi ad oggetto le prestazioni rese dagli operatori del settore sportivo, quindi il mancato coordinamento tra questa e la disciplina fiscale sui compensi sportivi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.91 e della successiva modifica introdotta dall'art. 37 comma 1 lett.c) della L.21 novembre 2000 n.342, ciò comportando gravi ripercussioni sulla sostenibilità del sistema sportivo.

Del resto, la riconduzione dei rimborsi, delle indennità e dei compensi del prestatore, a prescindere dal loro ammontare, nel regime dei redditi diversi ne comporta l'esclusione da ogni onere contributivo e previdenziale, con l'inevitabile conseguenza di attrarre anche quelle situazioni che per durata, complessità e ammontare del compenso, potrebbero configurare a tutti gli effetti una prestazione lavorativa.

Il complesso delle regole dell'ordinamento sportivo, del resto, non consente di tutelare efficacemente il diritto fondamentale degli atleti di svolgere liberamente in Italia l'attività agonistica in forma non professionistica stante l'immanenza del principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo senza assennati limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza.

B) RAPPRESENTAZIONE DEL PROBLEMA DA RISOLVERE CON LA NUOVA REGOLAZIONE.

A fronte del frastagliato e lacunoso quadro normativo che disciplina l'ordinamento sportivo, il legislatore delegante con le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto del 2019, n. 86, ha ritenuto non più differibile la risoluzione delle problematiche derivanti dalla mancanza di un quadro normativo organico e procedure idonee a soddisfare l'esigenza di certezza negli operatori del diritto e nei diversi attori del mondo sportivo.

L'intervento legislativo risponde all'esigenza di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema sportivo italiano introducendo un sistema di regole che disciplini il rapporto di lavoro sportivo e che garantisca l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico in ossequio ai principi e ai criteri di delega.

C) INDICAZIONE DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI, PUBBLICI E PRIVATI, DESTINATARI DEI PRINCIPALI EFFETTI DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari il Comitato italiano paralimpico (CIP), gli organismi sportivi quali le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, gli atleti paralimpici, atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, i lavoratori sportivi, gli agenti sportivi.

I destinatari finali sono così identificati:

- CIP
- 429.238 collaboratori sportivi (cfr. dati Agenzia delle Entrate 2019);
- 1354 atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (cfr. Dati Ministero della Difesa 2019)
- atleti paralimpici;
- 4.703.000 atleti federati;
- 7.716.000 sportivi iscritti ad uno dei 15 Enti di promozione sportiva (EPS);
- 1.000.000 di operatori che lavorano nell'area amministrativa-gestionale, direttori di gara, dirigenti, dirigenti accompagnatori, tecnici;
- 32.180 "cavalli atleti" (cfr. statistiche 2019 a cura della Federazione Italiana Sport Equestri).

2. Obiettivi dell'intervento e relativi Indicatori

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con il presente intervento normativo si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:

- A) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- B) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- C) individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- D) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa.
- E) maggiori tutele per gli animali utilizzati nelle discipline sportive, specie sotto il profilo sanitario e del trasporto.
- F) perseguimento della parità di genere tra atleti e atlete;
- G) regolamentazione dell'accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato

2.2 Indicatori e valori di riferimento

- per l'obiettivo generale di cui alla lettera a), numero di studi giuridici, economici e di rilievo statistico in materia di sport promossi dal Dipartimento per lo sport;
- per gli obiettivi di cui alle lett. b) e c), numero delle stabilizzazioni contrattuali a fronte della sistematizzazione della figura del lavoratore sportivo nell'alveo dell'ordinamento sportivo;
- per l'obiettivo specifico di cui alla lettera d), numero di premi di formazione tecnica erogati alle società sportive professionistiche e dilettantistiche a fronte dell'abolizione del vincolo sportivo.
- per l'obiettivo di cui alla lettera f), numero di contratti stipulati dalle atlete nonché numero di azioni e iniziative volte a promuovere la parità di genere;
- Per l'obiettivo specifico di cui alla lettera g), numero di atleti paralimpici;

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Le gravi carenze sistemiche cui è affetto il vigente ordinamento sportivo, lungi dall'essere colmate con opzioni d'intervento quali inerzia regolatoria (cd. opzione zero) ovvero di deregolamentazione e

semplificazione, necessitano di un intervento regolatorio di tipo primario che ne sani i vizi e le lacune del medesimo.

4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

Ogni approfondimento relativo alla valutazione di opzioni d'intervento differenti da quello che si propone appare pleonastico stante la prescrizione di principi e criteri direttivi impartiti dal Legislatore delegante con legge 8 agosto 2019 n.86 che non lasciano margini di discrezionalità all'Amministrazione.

4.1 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio proposto, lungi dal comportare svantaggi di tipo tecnico, amministrativo e gestionale, presenta l'indubbio vantaggio di introdurre un complesso di regole che colma le annose carenze strutturali dell'ordinamento sportivo di guisa da migliorare sensibilmente i *markers* di stabilità, sostenibilità, pari opportunità, efficienza e trasparenza del medesimo.

Con tale intervento vengono introdotte misure volte a valorizzare il professionismo femminile e a tutelare sotto il profilo lavoristico, contributivo e previdenziale la vasta platea di collaboratori sportivi.

Parimenti, vengono introdotte norme a beneficio di tutti gli equidi utilizzati nelle competizioni sportive.

5. Modalità di attuazione e monitoraggio

5.1 Attuazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che esso ricade, in via prioritaria, sul Ministro per le politiche giovanili.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa e divulgativa da parte del Dipartimento per lo sport. Le predette saranno, inoltre, inserite nella specifica sezione del sito internet dell'Autorità di Governo competente in materia di Sport, sul sito del Dipartimento per lo Sport.

5.2 Monitoraggio

A) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dall'Amministrazione anche attraverso l'approfondita analisi dei dati pervenuti all'esito delle consultazioni con il Consiglio nazionale per la promozione sportiva, convocato dal Dipartimento per lo Sport, con cadenza semestrale, nonché all'esito della Conferenza nazionale dello sport di alto livello, convocato con cadenza annuale dal Dipartimento per lo sport.

B) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Nell'ambito delle deleghe conferite al Governo con legge 8 agosto 2019, n.86 sono stati previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio. Invero, il Governo, in ossequio alle disposizioni ivi contenute, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto proposto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi, può adottare disposizioni integrative e correttive.

6. Consultazioni svolte nel corso dell'Air

Nella fase preliminare alla adozione dell'opzione regolatoria e nelle more della redazione del provvedimento normativo sono state svolte una serie di consultazioni al fine di acquisire due tipologie di informazioni significative: la rilevazione e l'approfondimento delle esigenze e l'individuazione e l'eventuale qualificazione delle categorie dei costi e dei benefici dei potenziali destinatari degli interventi.

Non è da sottacersi che, dal ciclo di consultazioni svolte con gli attori del mondo sportivo in ordine ai temi ritenuti di preminente interesse strategico, è emerso un quadro esigenziale che, in uno ai suggerimenti pervenuti, ha consentito di implementare, pur sempre nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi impartiti, lo "strumentario" normativo proposto e di modulare la portata delle misure che maggiormente impattano sull'attività condotta dai sodalizi sportivi.

Il riferimento corre, invero, al tema del riconoscimento giuridico della figura del lavoratore sportivo e alla conseguente contrattualizzazione dello stesso all'interno del sodalizio sportivo, alla rimodulazione del vincolo sportivo cui sono assoggettati i giovani atleti, alla tenuta e la gestione del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

In particolare, si è ritenuto di accogliere la richiesta degli Enti di promozione sportiva (EPS) di collocare presso il Dipartimento per lo sport la tenuta del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non si è ritenuto, di converso, di accogliere la richiesta di talune federazioni, su tutte la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), di non abolire il vincolo sportivo in quanto lo schema di provvedimento pur disponendo l'abolizione dello stesso entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, accorda, in ossequio a canoni di adeguatezza e proporzionalità, un premio di formazione a tutte le associazioni e società dilettantistiche che hanno concorso alla formazione dell'atleta.

7. Percorso di valutazione

Il Consigliere Giuridico, coadiuvato dai consiglieri e dagli esperti dell'Ufficio di gabinetto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha provveduto alla redazione dello schema di decreto proposto. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro è stato attivato un tavolo di confronto con i principali soggetti del mondo sportivo sui temi oggetto di delega. Inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha attivato un tavolo di lavoro con il gruppo parlamentari di maggioranza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di rapporto di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo *de quo*, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi di cui articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, mira a sanare criticità e lacune ordinarie in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di professioni sportive nonché del rapporto di lavoro sportivo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti legislativi:

- legge 14 giugno 1973, n. 366 recante "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo";
- legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti";
- legge 20 gennaio 2016, n.12, recante "Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva";
- legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

- legge 14 giugno 1973, n. 366 recante "Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo";
- legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti";
- decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate";
- decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma I, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il presente decreto non prevede rilegificazioni di norme delegificate e non ha per oggetto norme suscettibili di delegificazione.

Si delega a fonti secondarie soltanto la disciplina dei profili maggiormente tecnici e di dettaglio della materia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

- L'A.C. n. 1439, assegnato alla VII Commissione cultura in sede referente il 30 aprile 2019, prevede disposizioni per l'istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica" (stato iter: non esaminato);
- L'A.C. n. 1437, assegnato alla VII Commissione Cultura in sede referente il 18 aprile 2019, recante "Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione sportiva mediante l'adozione di un codice dello sport" (stato iter: non esaminato);
- L'A.C. n. 1220, assegnato alla VII Commissione Cultura in sede referente il 13 marzo 2019 recante "Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di organizzazione e controllo delle società sportive professionistiche (stato iter: non esaminato)";
- L'A.S. n. 1801, assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede redigente il 25 giugno 2020, recante "Disciplina delle attività sportive dilettantistiche" (stato iter: non esaminato);
- L'A.S. n. 1657, assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede redigente il 7 aprile 2020 recante "Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti" (stato iter: non esaminato);
- L'A.S. n. 1189, assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede redigente il 4 giugno 2019, recante "Norme sul dilettantismo agonistico e sulla parità di genere nella pratica sportiva" (stato iter: non esaminato);

- L'A.S. n. 999 assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede referente il 14 febbraio 2019, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport" (stato iter: non esaminato);
- L'A.S. n. 972, assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede redigente il 19 febbraio 2019, recante "Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport" (stato iter: non esaminato);
- L'A.S. n. 896, assegnato alla VII Commissione Istruzione in sede redigente il 7 marzo 2019, recante "Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive" (stato iter: non esaminato);

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto legge da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni:

- a) Attività fisica adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
- b) Cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;
- c) Direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- d) Direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;
- e) Direttore Tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- f) Pratica sportiva per tutti: la pratica sportiva, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;
- g) Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata (AFA);
- l) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operanti nell'ambito di una federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, o di un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Dipartimento per lo sport;
- m) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;
- n) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;

o) Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni sportive nazionali, da Discipline sportive associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

L'introduzione delle definizioni di cui sopra contribuisce a perseguire fini di chiarezza, comprensibilità e coerenza giuridica delle regole, indici consustanziali di *better regulation*.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non sono presenti norme che ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
- b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- d) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, 24, 25, 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- e) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- f) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- g) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

Non sono previste norme di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto delle norme introdotte dal decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previste norme che rinviano ad atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.